




Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

**Regolamento per le installazioni di
impianti per telecomunicazioni e
radiotelevisione
Aggiornamento 2013**



maggio 2013

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....		pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....		pag. 3
Art. 3 - Definizioni.....		pag. 4
TITOLO II	PROCEDURE AUTORIZZATORIE E ADEMPIMENTI	
Art. 4 – Procedure di comunicazione.....		pag. 5
Art. 5 – Procedure di autorizzazione per installazioni modifiche e disattivazioni		pag. 5
TITOLO III	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE	
Art. 6 –Localizzazione degli impianti.....		pag. 7
Art. 7 – Norme progettuali per le installazioni.....		pag. 8
Art. 8 – Programmazione delle installazioni.....		pag. 9
TITOLO IV	MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	
Art. 9 – Misure di cautela e protezione della popolazione.....		pag. 10
Art. 10 – Risanamenti.....		pag. 10
TITOLO V	CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 11 – Controlli.....		pag. 11
Art. 12 – Sanzioni.....		pag. 11
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 13- Norme di rinvio.....		pag. 13
Art. 14- Entrata in vigore.....		pag. 13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e la radiotelevisione, la loro pianificazione, le procedure di autorizzazione e le modalità di installazione sulla base dei seguenti criteri:

- a. Principio di precauzione: laddove sia incerta l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute umana, si adottano misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà o la gravità di tali rischi, in funzione dei livelli di protezione scelti, non discriminatorie, coerenti con altri provvedimenti già presi, basate su un esame dei potenziali benefici e costi di azioni fatte o mancate, di natura provvisoria;
- b. Principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
- c. Principio di ottimizzazione: le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto tecnologicamente possibile (ALATA) e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più basso possibile (ALARA) attraverso una scelta ottimale del sito dove insediare l'impianto, che comporta una valutazione comparata del fondo elettromagnetico e una ricerca della disponibilità delle aree, alla quale può concorrere la partecipazione dei cittadini;
- d. Dirette modalità di controllo; il Comune favorisce la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica appositamente individuate, perché detta localizzazione consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti;

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 3 della Legge 36/2001 e successivo art. 3 del presente regolamento.

I limiti di riferimento per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi disciplinati dal presente regolamento sono quelli fissati dal DM 381/98 nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz (cd. alte frequenze) e dal D.P.C.M. 08/07/2003.

Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi.

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- a. le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- b. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c. gli impianti ed apparecchiature di radio-telecomunicazione utilizzati ad uso radio-amatoriale, con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
- c. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui alle lett. b) e c) del primo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
- d. esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, soggetta a specifica normativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- e. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radio diffusione, radio comunicazione o radio astronomia;
- f. impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- g. impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra del servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h. impianto mobile per telefonia mobile: si tratta di impianti SRB (stazioni radiobase), così come definiti alla lettera f) che abbiano caratteristiche di mobilità comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Si tratta quindi di impianti che devono avere carattere di breve durata temporale di esercizio, attivati per esempio per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso. La temporaneità dell'impianto, quale elemento caratterizzante, non può prescindere dall'individuazione di un tempo totale di attivazione stimabile in non più di 180 giorni;
- i. reti microcellulari di telecomunicazione: insieme di impianti:
 - i.1 formato da stazioni radiobase (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura del servizio all'interno degli edifici;
 - i.2 costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 4 W;
 - i.3 con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 m intorno all'impianto;
- l. impianto ad uso radioamatoriale: dispositivi utilizzati da chi effettua/riceve, a livello amatoriale, radiotrasmissioni utilizzando bande di frequenza autorizzate, con un particolare codice di linguaggio e secondo precise convenzioni internazionali.

TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE E ADEMPIMENTI

Articolo 4 - Procedure di comunicazione

E' soggetto ad obbligo di comunicazione, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.11/2001 e successivo regolamento di attuazione, da parte del titolare, al Sindaco e all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

- a. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiori a 7 W;
- b. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, superiori a 5 W;
- c. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- d. l'esercizio di impianti temporanei per la telefonia mobile non superiori a 20 W; il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio, devono essere comunicati al Sindaco ed all'ARPA, entro dieci giorni.

Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione, ai sensi della lettera a) del comma 1., sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'art.5 del presente regolamento.

Articolo 5 – Procedure di autorizzazione per installazioni, modifiche e disattivazioni.

Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali.

L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.11/2001 e successivo regolamento di attuazione, deve essere presentata al Comune dal titolare dell'impianto. L'istanza, conforme al modello fornito dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredata da tutta la documentazione in esso richiamata e in particolare da quella atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alle vigenti disposizioni normative in materia e comunque da quella prevista dalla L.R. 11/2001.

In caso di pluralità di domande per installazioni nel medesimo sito/area gli operatori dovranno realizzare ed utilizzare un unico impianto.

Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo il titolare dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B. L'ARPA si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al sindaco ed al titolare dell'impianto.

Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.

Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3.

Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.

Nel caso di variazioni di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro 30 giorni dalla variazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.

Nel caso di disattivazione dell'impianto il titolare presenta, entro 30 giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.

In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o presentazioni di denuncia inizio attività, di cui al presente articolo, il titolare almeno 30 giorni prima, ne dà apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, secondo quanto disposto dal comma 9 art. 7 della Legge Regionale 11/2001. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni effettuate da un esperto avente i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Nel caso in cui, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o nella denuncia di inizio attività, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativi.

TITOLO III DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 - Localizzazione degli impianti

Le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono così definite:

- a. **area 1:** è l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, è singolarmente delimitato dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
- b. **area 2:** è la parte di territorio comunale non rientrante nell'area 1;
- c. **immobili di particolare tutela:** sono gli edifici e le aree di pertinenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture simili. Sono altresì meritevoli di particolare tutela le unità immobiliari con le destinazioni di cui sopra presenti in edifici ad altra prevalente destinazione funzionale, come individuate dalla tav. Pds 04 – quadro progettuale – del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, a cui si rimanda;
- d. **edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale:** sono quelli individuati ai sensi dell'art.4 comma 4 della LR n.11/01.

La suddetta ripartizione è meglio individuata nell'allegata planimetria: tavola n. 1.

In area 1, fuori dalle aree di particolare tutela e dagli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di cui alla LR 11/01, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000W.

In area 2, fuori dalle aree di particolare tutela e dagli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di cui alla LR 11/01.

E' fatto divieto di installare gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, in corrispondenza degli edifici e relative aree di di: asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura e residenze per anziani, orfanotrofi e strutture simili e relative pertinenze e sugli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale.

E' altresì vietata l'installazione in corrispondenza degli edifici ad altra prevalente destinazione funzionale all'interno dei quali sono presenti unità immobiliari con le destinazioni di cui sopra.

Tenuto conto della peculiarità degli immobili di particolare tutela, sono favorite intese tra l'amministrazione comunale e i soggetti titolari, finalizzate alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione e conseguente riduzione delle installazioni di impianti, seppur inferiori a 300W, nelle adiacenze degli stessi anche se ricadenti in Comuni limitrofi.

Articolo 7 - Norme progettuali per le installazioni

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, l'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Sotto il profilo esecutivo, fatte salve le misure e disposizioni in tema di sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro, che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Si dovrà valutare altresì l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale, con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici;
- del piano di sistema "Infrastrutture a rete";
- delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti".

Le installazioni dovranno tener conto delle seguenti linee guida progettuali:

- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;
- i volumi tecnici complementari relativi agli impianti e alla struttura di sostegno, necessari e finalizzati al funzionamento dell'impianto stesso, devono preferibilmente, se afferenti ad impianti al suolo, essere realizzati completamente interrati; qualora realizzati fuori terra o su coperture di edifici tali volumi, opportunamente mitigati e inseriti nell'ambiente circostante, dovranno essere contenuti nelle dimensioni minime necessarie alla loro funzionalità
- l'installazione di impianti deve osservare la quota massima prevista dal vincolo aeroportuale.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- ✓ entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300W;
- ✓ entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000W;
- ✓ entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000W.

Nel caso delle stazioni radiobase, inoltre, la differenza di quota tra centro elettrico del sistema radiante e gli edifici con permanenza di persone superiore alle 4 ore, situati entro i 200 m nella direzione di massimo irraggiamento delle antenne, non deve essere inferiore a 5 m.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 8 - Programmazione delle installazioni

I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al Comune e all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno e per l'anno successivo, il piano di localizzazione in funzione delle aree idonee, e in base alle quali saranno autorizzate le singole localizzazioni, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune, dando precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree non idonee.

Il piano, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente regolamento, dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti, privilegiando il sistema della collocazione su unico sito, e curare in particolare l'ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di garantire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.

TITOLO IV
MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Articolo 9 - Misure di cautela e protezione della popolazione

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dalle norme vigenti.

Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui alla normativa vigente in materia.

Articolo 10 – Risanamenti

Qualora emergano elementi di incompatibilità circa la permanenza dell'impianto installato per motivi sopravvenuti i titolari saranno tenuti ad avviare la procedura di delocalizzazione e/o adeguamento dello stesso.

La delocalizzazione degli impianti deve avvenire in siti idonei previo ottenimento del previsto provvedimento per ogni impianto, da presentarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento (art.5).

L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di adeguamento e ne comunica l'esito al Sindaco.

In caso di inerzia dei titolari di impianto il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o della denuncia di inizio attività.

Gli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'ARPA, ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del titolare/titolari dell'impianto/degli impianti, che provocano il superamento dei limiti di esposizione.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 11 - Controlli

Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione delle norme vigenti in materia nonché del presente regolamento, avvalendosi in particolare dell'ARPA.

Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonti di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 241/90, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente o qualora dall'esame delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui all'art.4 del presente regolamento, sia ipotizzabile il superamento dei limiti, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'ARPA potrà verificare altresì, in base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98, attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di verifica dell'ARPA sono a carico dei soggetti titolari degli impianti.

Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia.

Articolo 12 - Sanzioni

Per le installazioni degli impianti in oggetto dovranno essere osservate le norme del presente regolamento, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il Comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Per le inadempienze nella materia disciplinata dal presente regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. la mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 516,00;
- b. l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui all'art. 5 del presente regolamento, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria da € 4.131,00 a € 10.329,00;
- c. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dagli artt.4 e 5 del presente regolamento e dall'autorizzazione o dalla denuncia di inizio attività per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dal

- presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato;
- d. in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui all'art.9 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento da € 2.065,00 a € 5.164,00;
 - e. in caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art. 7 ultimo comma del presente regolamento.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate dal Comune, competente al rilascio dell'atto autorizzatorio e verifica della denuncia di inizio attività, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, regolamenti, circolari, delibere e linee di indirizzo, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

Il comune ne favorirà la divulgazione.

Allegati:

- tavola n.1 individuazione delle aree di cui all'art.6 del regolamento